

TRASPARENZA ENTI TERZO SETTORE: OBBLIGHI AL VIA DAL 28 FEBBRAIO

Con la circolare n. 2/2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti interpretativi sul contenuto, nonché sulle modalità di adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, che la legge 124/2017 (legge annuale per la concorrenza) ha posto a carico anche degli Enti del Terzo Settore, relativi alle erogazioni pubbliche ricevute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Dopo una serie di indicazioni contrastanti, il **Consiglio di Stato**, con proprio **parere n. 1449/2018** ha definitivamente stabilito che il primo termine, entro il quale dovranno essere adempiuti tali obblighi, scadrà, appunto, **il prossimo 28 febbraio 2019**.

Dette previsioni sono poste in capo sia alle imprese che alle **Associazioni, Fondazioni e Onlus**. Le prime (tra le quali si dovranno ritenere anche le **Imprese Sociali** e le **Società di capitali e Cooperative Sportive Dilettantistiche**) assolveranno all'obbligo attraverso l'inserimento di dette informazioni nella **nota integrativa al bilancio di esercizio**, mentre le **Associazioni dovranno pubblicare, sui propri siti o portali, i dati relativi a "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiore a € 10.000,00"**

Il ministero chiarisce che i destinatari della circolare in esame sono gli Enti del Terzo Settore ma si ritiene che i suoi contenuti debbano e possano essere applicati anche alle Associazioni che non ne fanno parte, ivi **comprese le sportive**.

Viene chiarito che le amministrazioni preposte alla **verifica del corretto adempimento** all'obbligo in esame siano proprio quelle che hanno elargito in fondi o benefici oggetto di comunicazione.

Si conferma che la disciplina è applicabile a partire dal **2019**, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire **dal 1° gennaio 2018**.

In merito alla **sanzione** prevista in caso di mancato rispetto di tale obbligo, ossia la **restituzione** del contributo erogato, viene indicato, richiamando il citato parere del Consiglio di Stato, che essa è applicabile solo alle **imprese**.

Sembrerebbe, pertanto, che **l'adempimento posto in capo agli Enti del Terzo Settore e alle Associazioni in genere, ivi compresi quelli sportivi, non preveda alcuna sanzione**.

Vengono poi individuate le tipologie di riconoscimenti che formano oggetto della norma: *"si deve ritenere che costituiscono oggetto di **pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalla P.A. e dagli enti assimilati ... e le somme ... che abbiano natura di corrispettivo** cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto."*

Viene chiarito che **l'attribuzione del vantaggio, da parte della P.A., può avere ad oggetto anche risorse strumentali** quali, ad esempio, il **comodato** di un immobile. In tal caso si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla P.A. che ha attribuito il bene in esame.

Andranno pubblicate le somme effettivamente ricevute nel corso del **2018**. **Varrà, pertanto, il principio di cassa e il riferimento all'anno solare 2018, indipendentemente dalla decorrenza dell'esercizio sociale**.

Viene previsto che per gli enti siano pubblicati gli importi superiori ai diecimila euro: la circolare chiarisce che detto limite deve essere intendersi in senso cumulativo, pertanto, più contributi, i cui singoli importi siano inferiori a detto importo ma che per il loro totale lo superino, dovranno essere oggetto di **pubblicazione**.

La circolare prevede l'inserimento tra le elargizioni oggetto di pubblicazione anche i contributi del cinque per mille.

Le informazioni di cui di dovrà dare notizia sono:

1. denominazione e codice fiscale del **soggetto ricevente**
2. denominazione del **soggetto erogante**
3. **somma incassata** per ogni singolo rapporto giuridico sottostante
4. **data di incasso**

5. causale.

Le informazioni dovranno essere riportate sul **sito internet**; viene indicato che **l'obbligo di pubblicazione si intende rispettato "anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell'ente medesimo" o attraverso il sito internet della rete associativa alla quale l'Ente del Terzo Settore aderisce**, applicandosi pertanto le modalità di adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei compensi corrisposti dagli Enti del Terzo Settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, previsto dall'articolo 14, comma 2 del codice del Terzo Settore (**ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui**)

www.lavoro.gov.it

www.csvnet.it

www.agenziaentrate.gov.it

www.euroconference.it